

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI**

**A V E L L I N O**

***CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE***

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI**

**INDICE**

**Indice** pag. 2

**Premessa** pag. 3

**Capitolo 1 - Norme generali**

Art. 1 Richiami normativi pag. 4

Art. 2 Consiglio di Disciplina Territoriale pag. 4

Art. 3 Collegi di disciplina pag. 5

Art. 4 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale pag. 5

Art. 5 Assegnazione ai Collegi dei giudizi disciplinari pag. 5

Art. 6 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale pag. 5

Art. 7 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina pag. 6

Art. 8 Conflitti di interesse pag. 6

Art. 9 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico pag. 7

Art. 10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale pag. 7

Art. 11 Accesso agli atti pag. 8

Art. 12 Privacy – trattamento dati personali pag. 8

Art. 13 Prescrizione pag. 8

Art. 14 Avocazione di procedimento pag. 8

**Capitolo 2 - Fase istruttoria ex art.44 comma 1° R.D. 2537/1925**

Art. 15 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti pag. 9

Art. 16 Possibilità di difesa dell’incolpato pag. 9

Art. 17 Completamento dell’istruttoria pag. 9

Art. 18 Audizione dell’incolpato pag. 10

Art. 19 Fase finale dell’istruttoria: decisione di dare o meno inizio a giudizio disciplinare pag. 10

**Capitolo 3 - Fase decisoria ex art. 44 commi 2° e 3° R.D. 2537/1925**

Art. 20 Inizio del giudizio disciplinare pag. 11

Art. 21 Citazione dell’incolpato pag. 11

Art. 22 Discussione del giudizio disciplinare pag. 11

Art. 23 Rinvii a carattere istruttorio pag. 12

Art. 24 Decisione del Collegio pag. 12

Art. 25 Contenuto della sanzione pag. 12

Art. 26 Notifica della sanzione pag. 13

**Capitolo 4 - Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina**

Art. 27 Ricorso per impugnazione provvedimento pag. 14

Art. 28 Oggetto dei ricorsi pag. 14

Art. 29 Modalità e termini di presentazione dei ricorsi pag. 14

Art. 30 Contenuto dei ricorsi pag. 14

Art. 31 Iter dei ricorsi pag. 14

**Capitolo 5 - Esecutività delle sanzioni**

Art. 32 Esecutività delle sanzioni pag. 16

**Capitolo 6 - Sanzioni derivanti da norme di legge**

Art. 33 Sanzioni derivanti da norme di legge – art. 46 R.D. 2537/1925 pag. 17

**Capitolo 7 - Sospensione per morosità**

Art. 34 Sospensione per morosità pag. 18

**Capitolo 8 - Reiscrizione dopo la cancellazione**

Art. 35 Reiscrizione dopo la cancellazione pag. 19

**Capitolo 9 - Norme transitorie**

Art. 36 Procedimenti disciplinari pendenti pag. 20

Art. 37 Applicazione codice deontologico pag. 20

**Capitolo 10 – Approvazione, integrazioni e modifiche del Regolamento**

Art. 38 Approvazione pag. 21

Art. 39 Integrazioni e modifiche pag. 21

**Allegati** pag. 22

***PREMESSA***

Il vigente ordinamento riserva alla categoria professionale ed agli organi che ne sono espressione il potere di autonomia in relazione alla individuazione delle regole comportamentali. Tali regole, identificate anche quali Norme Deontologiche, acquistano valenza prescrittiva riguardo alla condotta etico sociale degli iscritti e risultano sanzionabili qualora non vengano rispettate.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha definito il proprio Codice Deontologico nella seduta del 01 dicembre 2006 e, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa sulle professioni regolamentate e dei successivi Regolamenti adottati per la professione di Ingegnere, ha provveduto al suo adeguamento nella seduta del 09 aprile 2014.

Esso, con circolare N. 375 del 14/05/2014, è stato trasmesso a tutti gli Ordini Territoriali affinché ciascun Consiglio dell’Ordine lo recepisse e, nella versione approvata, lo pubblicasse sul proprio sito ufficiale.

In conseguenza, il Consiglio Territoriale dell’Ordine di Avellino lo ha adottato, senza alcuna variazione, con verbale n. 16, nella seduta del 22 maggio 2014.

Ai sensi dell’art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, sono istituiti presso i Consigli Territoriali dell’Ordine i Consigli territoriali di Disciplina, che sono titolari esclusivi del potere disciplinare, da esercitarsi secondo le forme e garanzie previste dal Regolamento n. 2537/1925 e del D.M. 10/11/1948, ove compatibili nelle denominazioni relative al Consiglio di Disciplina.

Il presente Regolamento costituisce una guida per l’applicazione, da parte dei Collegi di Disciplina, delle procedure che occorre seguire per instaurare un corretto procedimento disciplinare nel caso di infrazione deontologica o presunta tale da parte degli iscritti. Inoltre prevede gli adempimenti per eventuali ricorsi avverso le decisioni adottate in materia disciplinare. Esso è stato redatto tenendo conto delle “Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari” predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui alla circolare n. 366/XVIII Sess. del 28.04.2014 nonché delle indicazioni in materia di organizzazione e articolazione dei Consigli di disciplina di cui alla circolare n. 309/XVIII Sess. (Punto 4 – pagg. 9-13) del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

**Capitolo 1 – Norme generali**

**Art. 1 Richiami normativi**

La nuova normativa per la trattazione dei giudizi disciplinari è rappresentata fondamentalmente:

* *dal D. L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011, che, all’art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina” ed ha disposto che “la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;*
* *dal D. P. R. n. 137 del 07/08/2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -,* che, all’articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituirepresso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieridei corrispondenti Consigli Territoriali dell’Ordine;
* *dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.*

La normativa precedente non abrogata, se non per la parti in contrasto con il D. P. R. n. 137/2012, è rappresentata essenzialmente da:

* *L. 23/06/1923 n. 1395 – Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri*

*e degli architetti;*

* *R. D. n. 2537 del 23/10/1925 - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto;*
* *R. D. 27/10/1927 n. 2145 – Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.*
* *D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n. 382 – Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.*
* *D.M. 01/10/1948 – Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.*

Sono previsti tre livelli di giudizio:

1. Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l’Ordine;
2. Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
3. ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n, 2537/1925), esclusivamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

**Art. 2 Consiglio di Disciplina Territoriale**

La nuova normativa ha disposto che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi riportati ai Consigli di Disciplina i riferimenti ai Consigli dell’Ordine contenuti nelle disposizioni precedenti.

I Consigli di Disciplina territoriali sono costituiti da un numero di componenti pari a quelli dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri.

Nei Consigli di Disciplina possono essere presenti componenti esterni, non iscritti all’ Albo. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di Disciplina devono essere iscritti all’Albo.

Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all’Albo inerenti al rispetto del Codice Deontologico.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all’Albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all’Albo) con minore anzianità anagrafica.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale dell’Ordine territoriale.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del bilancio dell’Ordine territoriale.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; per quanto riguarda i connessi aspetti economici, la sua autonomia è soggetta al rispetto dei vincoli di spesa assegnati e imposti nel bilancio dell’Ordine.

**Art. 3 Collegi di disciplina**

Il Consiglio di Disciplina è internamente articolato in cinque Collegi di Disciplina, composto ciascuno da tre consiglieri, dei quali non più di uno esterno all’ordine.

Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’albo, dal componente (iscritto o non iscritto all’ albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’ Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all’ Albo) con minore anzianità anagrafica.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Essi sono del tipo “fisso”, nel senso i componenti conservano l’appartenenza esclusiva al Collegio cui sono stati assegnati per l’intera durata del mandato, con la sola esclusione della sostituzione per assenze permanenti o temporanee di cui al successivo art. 6.

**Art. 4 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale**

Sono rimessi alla valutazione del Presidente di Disciplina:

* + la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
  + gli aspetti organizzativi ed operativi del Consiglio e dei Collegi di Disciplina.

**Art. 5 Assegnazione ai Collegi dei giudizi disciplinari**

Il Presidente del Consiglio di Disciplina assegnerà i procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina a rotazione nella sequenza dal I° a V° secondo l’ordine cronologico di iscrizione del caso nell’apposito protocollo e tenuto conto dei carichi di lavoro, con l’eventuale eccezione dei giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell’Albo che sono assegnati ad un Collegio di cui fa parte un Consigliere proveniente dalla sezione B.

**Art. 6 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale**

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà, con immediatezza, alla sua sostituzione attingendo dall’elenco dei componenti supplenti con i seguenti criteri:

- il sostituto apparterrà alla stessa categoria (iscritto alla sezione A, iscritto alla sezione B, non iscritto all’albo) del componente da sostituire;

- fermo restando il precedente criterio, verrà seguito l’ordine individuato dal Presidente del Tribunale nel decreto di nomina.

Il Consiglio di Disciplina prenderà atto del provvedimento adottato dal Presidente.

La sostituzione di un componente effettivo nel Consiglio di Disciplina può essere anche temporanea, nel caso d’impedimento per un periodo di tempo non superiore a sei mesi consecutivi.

In tal caso, al cessare della causa d’impedimento, il componente effettivo rientrerà a far parte del Consiglio di Disciplina e il componente supplente, che l’ha sostituito temporaneamente, cesserà di far parte dello stesso Consiglio.

Nel caso in cui per lo stesso componente effettivo dovesse verificarsi una seconda causa d’impedimento a far parte del Consiglio di Disciplina, oppure l’impedimento si protraesse oltre il termine dei sei mesi, la sua sostituzione avrà, comunque, carattere definitivo.

Il componente supplente subentrante nel Consiglio di Disciplina, definitivamente o temporaneamente, sarà assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina allo stesso Collegio di cui faceva parte il componente effettivo che ha sostituito.

Il componente supplente subentrante prosegue nella trattazione delle pratiche al posto del componente sostituito, qualunque sia la fase di trattazione cui esse siano giunte; in maniera analoga si procederà in occasione del rientro del componente effettivo.

In caso di sostituzione temporanea lo stesso Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare eventualmente solo la funzione di Segretario del Collegio di Disciplina in base all’anzianità d’iscrizione all’Albo, oppure quando vi sia un componente non iscritto all’albo, all’anzianità anagrafica dei componenti (iscritti o non iscritti all’Albo).

In caso di sostituzione definitiva di un componente del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare le funzioni di Presidente e

di Segretario del Collegio di Disciplina in base all’anzianità d’iscrizione all’Albo o, qualora vi sia un componente non iscritto all’ Albo, all’anzianità anagrafica dei componenti, iscritti o non iscritti all’Albo.

In caso di impedimento definitivo o temporaneo del Presidente del Consiglio di Disciplina si applicano le disposizioni che precedono circa la sostituzione definitiva o temporanea col primo dei componenti supplenti e il Presidente del Consiglio di Disciplina viene rideterminato secondo le indicazioni dell’ art. 2 comma 5 con riferimento alla nuova composizione del Consiglio di Disciplina.

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina in caso di sua indisponibilità transitoria sono esercitate dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all’Albo) con maggiore anzianità anagrafica.

**Art. 7 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di**

**Disciplina**

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle sedute dello stesso Consiglio e/o del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato per più di tre sedute consecutive, senza avere inviato formale comunicazione dei motivi d’impedimento, incorrere nella decadenza dalla carica con conseguente sostituzione da parte di un componente supplente.

La decadenza di cui al periodo precedente sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio di Disciplina.

**Art. 8 Conflitti d’interesse**

Ove un componente del Consiglio o di un Collegio di Disciplina (rispettivamente nelle fasi di cui ai commi 1 o 2/3 dell’ art. 44 del RD 2537/1925) venga a trovarsi in una condizione di conflitto d'interessi ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento CNI pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012 o ricorrano gravi motivi di convenienza per la sua astensione, ha l’obbligo di astenersi dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e agli altri componenti del Consiglio o Collegio di Disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente egli potrà essere ricusato da parte del soggetto incolpato o sottoposto al procedimento disciplinare secondo le modalità dell’art.52 c.p.c..

Sulla ricusazione decide il Consiglio di Disciplina, riunito con esclusione del componente ricusato.

L’individuazione delle situazioni di conflitto d’interessi è stabilita all’art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà, d’urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d’interesse (astenuto o per il quale il Consiglio di disciplina abbia accolto la ricusazione) assegnando il relativo procedimento ad altro Collegio di cui non fa parte il consigliere in situazione di conflitto d’ interesse individuato con i criteri di cui all’ art. 5.

Qualora la condizione di conflitto di interessi riguardi il Presidente del Consiglio di Disciplina, lo stesso informa gli altri consiglieri e in particolare il Consigliere anziano che lo sostituisce ai sensi dell’art. 6, il quale svolgerà per il caso in questione tutte le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio di Disciplina e in particolare presiederà la seduta del Consiglio di Disciplina per decidere in merito a una eventuale ricusazione.

**Art. 9 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico**

L’azione disciplinare a carico d’iscritto all’Ordine può avere origine:

* su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini,

società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;

* su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
* d’ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite i mezzi d’informazione.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente del Consiglio dell’Ordine o su decisione del Consiglio di Disciplina può convocare l’iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l’opportunità di dare corso a un procedimento disciplinare.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all’Ordine deve essere immediatamente trasmessa, tramite il Presidente, al Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

**Art. 10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale**

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale:

* il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell’esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l’esito di quello penale.

Se, agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie del procedimento penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato con decisione motivata dell’organismo procedente indicante la data di sospensione. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso il termine di prescrizione è sospeso.

La decisione della sospensione va notificata per conoscenza all’incolpato con comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina. Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

* La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’ accertamento che il fatto non sussiste ovvero che l’imputato non lo ha commesso (c.p.p. art. 653 comma 1); se per lo stesso fatto è stata inflitta una sanzione disciplinare, il procedimento viene riaperto e viene pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare.
* La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’ accertamento della sussistenza del fatto e all’ affermazione che l’imputato lo ha commesso (c.p.p. art.653 comma 2). Nel caso di procedimento disciplinare in corso, deve essere valutato se il fatto costituisce illecito disciplinare; qualora sia stato pronunciato il proscioglimento e il fatto non è stato valutato, il procedimento disciplinare è riaperto per valutare se il fatto in questione costituisce illecito disciplinare. Il termine massimo per la riapertura del procedimento disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Se dai fatti oggetto di procedimento disciplinare emergono estremi di un reato perseguibile d’ufficio, l’organo procedente, per il tramite del Presidente del Consiglio di disciplina, ne informa l’Autorità Giudiziaria.

**Art. 11 Accesso agli atti**

Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina e ai sotto ordinati Collegi di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli artt. 22 e seg. Della Legge 07.08.1990 n. 241 sul diritto di accesso, che hanno abrogato ogni previgente norma contraria.

Il diritto di accesso agli atti o l’esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, in particolare dalla Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005, dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, dal D.P.R. n. 184/2006.

Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 4, della Legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005 e degli artt. 10, comma 2, e 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

**Art. 12 Privacy – trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, per cui, a norma dell’art. 24 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003, il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina hanno piena libertà nell’acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l’intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Il trattamento dei dati in questione ha “finalità d’interesse pubblico”, in quanto tesi a *“svolgere attività dirette all’accertamento delle responsabilità disciplinari”* (art. 112, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 196/2003).

I compiti ispettivi del Consiglio di Disciplina e dei sotto ordinati Collegi di Disciplina, alla base d’iniziative disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 196/2003.

**Art. 13 Prescrizione**

L’azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche senza che sia intervenuta una causa di sospensione o interruzione, così come prevista dalla legge. In ipotesi anche di più atti interrottivi o cause di sospensione la durata massima della prescrizione non potrà superare di un mezzo il periodo previsto. In ogni caso il procedimento sarà assegnato ad un Collegio di Disciplina per le dovute ed opportune deliberazioni.

**Art. 14 Avocazione di procedimento**

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina, provvederà a sollecitarne l’esito mediante nota scritta. In caso di ulteriore inadempienza, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

**Capitolo 2 – Fase istruttoria ex art. 44 comma 1° R.D. 2537/1925**

**Art. 15 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti**

Per le questioni di disciplina, regolarmente pervenute o di cui si è venuti a conoscenza, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà ad assegnare il procedimento ad uno dei Collegi di Disciplina in cui è articolato il Consiglio, evitando, se immediatamente emergenti, situazioni di possibili incompatibilità.

A seguito dell’assegnazione del procedimento, il Presidente del Collegio di Disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare istruttoria di cui all’ art. 44 comma 1 del R.D. 2537/1925.

L’azione del Presidente del Collegio di Disciplina è finalizzata ad assumere le informazioni che stimerà opportune, per l’accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione delle norme deontologiche e formano addebito a carico dell’incolpato. Dell’inizio dei suddetti accertamenti va data notizia all’iscritto interessato assegnando un congruo termine (almeno 30 giorni naturali e consecutivi e, qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il giorno immediatamente successivo) per presentare le proprie controdeduzioni.

Per l’esercizio della funzione istruttoria, stabilita già all’art. 44 del R.D. n. 2537/1925 e, poi, al comma 1 dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/2012, si potrà accedere, se ritenuto necessario, a uffici pubblici per estrazione di documentazione utile e, se del caso, ricorrere, attraverso l’intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria.

In questa fase, nell’ambito dell’assunzione delle informazioni, resta alle valutazioni del Presidente del Collegio di Disciplina sentire l’incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Consiglio medesimo.

Per la convocazione dell’incolpato non sono necessarie particolari procedure. E’ opportuno, comunque, concedere all’interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all’incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. Pur se non prescritto, è opportuno, anche per futura memoria, che dell’incontro con l’incolpato in questa fase iniziale sia redatto uno specifico verbale.

**Art. 16 Possibilità di difesa dell’incolpato**

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di avere assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali condizioni, quindi la violazione del diritto di difesa, potrebbe comportare la nullità alla decisione.

**Art. 17 Completamento dell’istruttoria**

Il Presidente del Collegio di Disciplina, oltre a sentire l’incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (comprese gli autori dell’esposto, segnalazione, ecc.), chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Il Presidente, nella fase iniziale istruttoria, ha la discrezionalità di nominare, tra i componenti il Consiglio di Disciplina, un Relatore con il compito di predisporre una sintetica relazione sui fatti accertati, che sarà sottoposta alle decisioni del Collegio medesimo per il proseguimento delle successive fasi.

A conclusione della fase iniziale istruttoria, il Presidente convoca il Collegio di Disciplina per valutare e decidere, a maggioranza, se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche e se comportano l’adozione di provvedimenti disciplinari.

In caso negativo, il procedimento sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvederà a notificare, a mezzo PEC o raccomanda, all’iscritto all’Ordine ed al soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare, le decisioni del Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest’ultimo adottato.

In caso positivo, il Presidente del Collegio di Disciplina darà corso alle fasi successive del procedimento, con l’audizione dell’incolpato.

**Art. 18 Audizione dell’incolpato**

Il Presidente convoca il Collegio di Disciplina e l’incolpato affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Collegio medesimo. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario ed è, quindi, sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca, comunque, la prova dell’avvenuta ricezione (Modello 1).

La convocazione deve contenere:

* l’indicazione dell’autorità procedente;
* l’indicazione del professionista incolpato;
* un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell’imputazione.

L’inosservanza dell’obbligo di audizione dell’incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dallo stesso, la nullità del procedimento.

Nel corso della riunione del Collegio di Disciplina, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il Presidente (o il Relatore nominato) espone i fatti e relaziona sull’audizione dell’indagato, sulle informazioni ottenute e sui fatti che formano oggetto dell’imputazione.

L’incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

**Art. 19 Fase finale dell’istruttoria: decisione di dare o meno inizio a giudizio disciplinare**

Al termine dell’audizione, fatto uscire l’incolpato e suoi difensori, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e/o ad altra specifica di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.

In questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte e dall’audizione dell’incolpato implichino o no la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva. La decisione viene presa a maggioranza.

Della seduta deve essere stilato corretto verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio di Disciplina (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni rese dall’incolpato, anche tramite il suo eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli altri atti e documenti eventualmente prodotti.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all’unanimità o a maggioranza.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario dello stesso Collegio.

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l’esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l’archiviazione del procedimento. La pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvederà a notificare, a mezzo PEC o raccomanda, all’iscritto all’Ordine ed al soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare, le decisioni del Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest’ultimo adottato.

Nel caso in cui la violazione della norma di comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinale con archiviazione dello stesso, è, comunque, possibile un “richiamo” da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina che non costituisca sanzione disciplinare.

Della fase istruttoria di cui al presente Capitolo 2, non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

**Capitolo 3 – Fase decisoria ex art. 41 comma 2° e 3° R.D. 2537/1925**

**Art. 20 Inizio del giudizio disciplinare**

Come primo adempimento, il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento con la nomina, qualora non abbia già provveduto, del Relatore scelto fra i componenti dello stesso Collegio, che può essere anche lo stesso Presidente, o con la conferma del Relatore già indicato in fase istruttoria (art. 17). Al Relatore vengono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di Disciplina.

Il Relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l’incolpato, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a sua discolpa (Modello 4).

Il termine minimo di 15 giorni per la comparizione dell’incolpato va verificato con riferimento alla data di ricevimento dell’avviso da parte del destinatario e se non è rispettato determina la nullità della fase decisoria.

Qualora l’incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Verrà, nel contempo, avviata d’ufficio l’azione disciplinare per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all’obbligo di legge sancito dall’art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 20 settembre 2018 (Chiarimento n. 1).

**Art. 21 Citazione dell’incolpato**

La convocazione deve contenere (Modello 4):

* l’indicazione dell’autorità procedente;
* l’indicazione del professionista incolpato;
* un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell’imputazione, evitando l’aggiunta di formule che possano apparire come anticipazione di giudizio;
* la formulazione dell'addebito che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
* l’indicazione delle norme che si assumono violate: non solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, alle leggi alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara, puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
* l’indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
* giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
* La possibilità di accedere al fascicolo del procedimento.

**Art. 22 Discussione del giudizio disciplinare**

Nel giorno e nell’ora indicati nel decreto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina, convocata secondo procedure prestabilite (modello 3), nel corso della quale, dopo l’esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell’incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa.

Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presente tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l’indagato e i suoi difensori, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente per l’esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso “ex novo” con la riconvocazione delle parti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente:

* può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata;
* può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
* può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

Non è prescritta, a pena d’invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio di Disciplina può, soltanto, per l’assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all’unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente che dissenta dagli altri colleghi, può far constare il suo dissenso in busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente e dal Segretario dello stesso Collegio.

**Art. 23 Rinvii a carattere istruttorio**

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l’incolpato deve essere sempre e tempestivamente avvertito e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

**Art. 24 Decisione del Collegio**

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il proscioglimento oppure l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Il primo caso ricorre ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’incolpato non l’ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Ove sia maturato il termine di prescrizione, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di proscioglimento con la formula del caso.

In entrambe le fattispecie (di proscioglimento o di prescrizione) la pratica sarà rimessa, per l’archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all’iscritto dell’Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest’ultimo adottato.

Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

***con notifica al colpevole tramite pec o racc. a/r:***

1. l’avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l’esortazione a non ricadervi;
2. la censura: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
3. la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi, aumentato fino a due anni nei casi previsti dall’art. 29 del DPR 380/2001 (difformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);
4. la cancellazione dall’Albo;

***con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:***

solo relativamente alle lettere b), c) e d) del punto precedente ed esclusivamente qualora l’incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Verrà, nel contempo, avviata d’ufficio l’azione disciplinare per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all’obbligo di legge sancito dall’art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 20 settembre 2018 (Chiarimento n. 1).

**Art. 25 Contenuto della sanzione**

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell’addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati ed essere congruamente e logicamente motivato.

La decisione, anche per non favorire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere e sposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (altrimenti si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa).

E’, quindi, importante che, su ogni specifico punto, la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e con riferimento ai fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

Devono, inoltre, essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate e/o altri riferimenti di legge.

In sintesi la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l’indicazione di:

* autorità emanante;
* professionista incolpato;
* oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall'interessato;
* motivi su cui si fonda l'atto;
* dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
* giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
* sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

**Art. 26 Notifica della sanzione**

Conclusosi il procedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere subito trasmessa (unitamente all’intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà immediatamente a depositare la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina presso la Segreteria dell’Ordine.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l’esortazione a non ricadervi; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare. Alle comunicazioni sarà allegato copia del provvedimento formale adottato.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall’Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole a mezzo PEC; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare. In ambedue i casi sarà allegata copia del provvedimento formale adottato.

Le comunicazioni all’interessato vanno inoltrate entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Deve essere, altresì, data comunicazione, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Modello 8).

Le sanzioni, una volta divenute definitive, saranno prontamente comunicate dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell’Ordine (Modello 6), il quale provvederà ai conseguenti adempimenti di sua competenza (Modello 7).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 7):

* Corte di appello territorialmente competenti;
* Tribunale territorialmente competente;
* Prefettura territorialmente competente;
* Camera di Commercio territorialmente competente;
* Ministero della Giustizia;
* Ministero degli Interni;
* Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
* Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
* Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
* Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell’iscritto e sull’Albo Unico.

Qualora l’incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Verrà, nel contempo, avviata d’ufficio l’azione disciplinare per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all’obbligo di legge sancito dall’art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 20 settembre 2018 (Chiarimento n. 1).

**Capitolo 4 – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto**

**dal Collegio di Disciplina**

**Art. 27 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto**

Contro il provvedimento disciplinare della irrogazione della sanzione, è ammesso, in conformità all’art. 48 del R.D. n. 2537/1925, il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

**Art. 28 Oggetto dei ricorsi**

I ricorsi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l’impugnazione dei seguenti provvedimenti:

* deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina (art. 48);
* deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in relazione alla domanda d’iscrizione all’Albo (art. 10);
* deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in relazione alla cancellazione dall’Albo ed alla domanda di riammissione (art. 21);
* deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in relazione alla revisione dell’Albo (art. 22).

**Art. 29 Modalità e termini di presentazione dei ricorsi**

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il termine di 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso è soggetto alla sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni).

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta semplice. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta la improcedibilità del ricorso ma solo la necessità della regolarizzazione (art. 19 DPR n. 642/1972).

**Art. 30 Contenuto dei ricorsi**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed è corredato da:

1. copia autenticata della deliberazione impugnata;
2. documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso;
3. ricevuta di versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 261/1946 (il versamento non è dovuto se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero);
4. due copie in carta libera del ricorso (non dovute se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero).

Il ricorso deve, inoltre, contenere l’indicazione del recapito per le future comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in mancanza del quale la segreteria del Consiglio Nazionale non procede ad alcuna comunicazione.

**Art. 31 Iter dei ricorsi**

Acquisito il ricorso, il Consiglio di Disciplina annota a margine la data di presentazione e trasmette subito, con lettera raccomandata o PEC, copia del ricorso:

1. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente è il professionista (Modello 8);
2. al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine per 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Trascorso il termine del deposito, gli atti, unitamente alla eventuale documentazione prodotta nel periodo del deposito, sono inviati dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente ad un fascicolo separato contenete una copia in carta libera del ricorso ed una copia in carta libera della deliberazione impugnata (Modello 9).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricevuto il ricorso, lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina e/o al ricorrente. Il ricorso fasciato e completo nelle sue parti ritorna al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la trattazione.

**Capitolo 5 – Esecutività delle sanzioni**

**Art. 32 Esecutività delle sanzioni**

Le sanzioni sono immediatamente esecutive ed il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l’efficacia.

Posto che l’incolpato, nel proporre ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, può produrre anche istanza di sospensione dell’efficacia della sanzione ex art. 3 del D.P.R. n. 1199/1971, per opportunità giuridica, è auspicabile che, pur se non prescrittivo, che l’esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di 30 giorni stabilito per la presentazione del ricorso prevedendo, inoltre, che l’eventuale proposizione del ricorso nei termini comporti la proroga del differimento dell’esecuzione delle sanzioni fino a quando esse diventino definitive.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

**Capitolo 6 – Sanzioni derivanti da norme di legge**

**Art. 33 Sanzioni derivanti da norme di legge – art. 46 R.D. 2537/1925**

1. Nel caso di condanna alla reclusione ed alla detenzione, il Consiglio di Disciplina, per il tramite di un Collegio di Disciplina, dispone la cancellazione dall’Albo o la sospensione, a seconda delle circostanze. Il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso alla notifica della sanzione secondo il precedente art. 26.
2. La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca. Al riguardo occorre tenere presente che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini, non può essere considerato revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
3. Qualora si tratti di condanna tale da impedire l’iscrizione all’Albo (perdita dei diritti civili), dovrà essere sempre disposta la cancellazione dall’Albo. In tale circostanza il Consiglio di Disciplina, per il tramite di un suo Collegio, adotta la formale decisione senza procedimento disciplinare (trattasi di atto dovuto) e la comunica al Consiglio dell’Ordine Territoriale il quale assume il provvedimento di cancellazione dall’Albo.
4. Nel caso l’iscritto risulti inadempiente nei confronti di Inarcassa, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 6/1981 e dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Generale di Previdenza 2012, per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF ed al volume d’affari complessivi ai fini dell’IVA, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, adotta il provvedimento di sospensione dall’Albo fino all’adempimento. Il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà alla notifica della sanzione di cui al precedente art. 26.

**Capitolo 7 – Sospensione per morosità**

**Art. 34 Sospensione per morosità**

Qualora l’iscritto non adempia al versamento della quota annuale d’iscrizione e delle relative penalità per ritardato pagamento della quota stessa, su segnalazione dell’Ordine al Presidente del Consiglio di Disciplina, nei confronti dell’ iscritto moroso viene avviato un ordinario procedimento disciplinare , che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell’ iscritto in questione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

La pratica inerente tale procedimento, alla sua conclusione, sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina per i successivi adempimenti di cui al precedente art. 26.

La sospensione inflitta è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute; di ciò sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio dell’Ordine.

**Capitolo 8 – Reiscrizione dopo la cancellazione**

**Art. 35 Reiscrizione dopo la cancellazione**

Colui il quale sia stato cancellato dall’Albo in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

1. nel caso previsto dall’art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
2. negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità del D.M. 01.10.1948 (“*Norme di procedura* *per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”).*

**Capitolo 9 – Norme transitorie**

**Art. 36 Procedimenti disciplinari pendenti**

I procedimenti disciplinari pendenti, a norma dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, sono quelli instaurati in data anteriore a quella d’insediamento del Consiglio dell’Ordine Territoriale e per i quali l’iter procedurale non è stato portato a definitiva conclusione con l’adozione del formale atto deliberativo. Tali procedimenti, trasferiti dal Consiglio dell’Ordine Territoriale al Consiglio di Disciplina, sono da considerarsi in corso.

Il Presidente assegnerà i suddetti procedimenti pendenti ai Collegi di Disciplina i quali decideranno, a seconda dell’iter intercorso, se portare gli stessi a conclusione rinnovando le fasi istruttorie già espletate o, per i casi non ancora avviati, se vi siano o meno i presupposti di violazione di norme deontologiche.

In relazione alle decisioni del Collegio di Disciplina, si darà corso alle ordinarie procedure previste negli articoli precedenti.

**Art. 37 Applicazione Codice Deontologico**

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato il nuovo Codice Deontologico nella seduta del 09/04/2014, che costituisce l’adeguamento del precedente approvato il 01/12/2006.

Mancando norme transitorie in merito alla applicazione delle norme deontologiche per i procedimenti disciplinari relativi a fatti occorsi in epoca precedente alla data del 09/04/2014, che si trovassero ancora in fase istruttoria, andranno applicate le norme del nuovo Codice Deontologico.

Per i procedimenti disciplinari insorti in data antecedente alla data del 09/04/2014 che si dovessero trovare in fase decisoria, continuerà ad applicarsi in Codice Deontologico precedente a quello nuovo di cui al comma 1.

**Capitolo 10 – Approvazione, integrazione e modifiche del Regolamento**

**Art. 38 Approvazione**

Il presente Regolamento deve essere approvato a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale in seduta plenaria.

**Art. 39 Integrazioni e modifiche**

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell’emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionale e procedurali del Consiglio di Disciplina.

Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

**ALLEGATI**

1. Modulistica
2. Codice delle sanzioni disciplinari
3. Tavola sinottica delle sanzioni disciplinari